



Protocollo di intesa **Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"**

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come "Agenzia", e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12/2/2018,

PRESO ATTO che la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempistiche, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;

PRESO ATTO che nel delicato contesto dell'emergenza epidemiologica di COVID-19, coscienti del ruolo fondamentale che ha svolto il personale delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quello dell'Agenzia delle Entrate, continuando ad operare con impegno ed efficacia in frangenti difficilissimi;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020, "*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO il CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Centrali e, in particolare, l'art.7 comma 6 del ai sensi del quale sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: lett. k) "*le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro*", lett.t) "*integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 19, comma 9, in materia di turni di lavoro*", lett.v) "*riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi*";

VISTO il "*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*", redatto dall'Inail ad aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio*

nazionale”.

PRESO ATTO **inoltre** che il Lavoro Agile è lo strumento ordinario di svolgimento della prestazione lavorativa per tutte le attività che possono essere svolte in modalità a distanza, al fine di ridurre al minimo la presenza dei lavoratori nelle varie sedi.

RITENUTO necessario garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;

CONDIVISA l'opportunità, per il periodo di emergenza, che siano promosse modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sulle misure di cui al presente **accordo protocollo**, al fine di addivenire allo scambio di informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire la più efficace erogazione di servizi;

RITENUTO necessario **AL FINE DI** promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi,

RITENUTO necessario instaurare a livello centrale e periferico un costruttivo dialogo tra le parti, al fine di offrire risposte organizzative efficaci, condivise e quanto più possibile omogenee, a fronte dell'articolato panorama ordinamentale e della disuguale evoluzione della curva dei contagi nelle diverse aree d'Italia;

LE PARTI CONCORDANO, altresì, nella necessità di programmare una concreta attuazione di interventi di progressiva promozione delle linee di indirizzo indicate nel presente accordo, anche al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle relazioni sindacali in sede territoriale quale manifestazione del dialogo costruttivo e trasparente che presiede al sistema delle relazioni sindacali e che deve essere tanto più perseguito in un momento così grave ed in modo uniforme in tutti gli uffici territoriali.

Sottoscrivono il seguente **protocollo di intesa** **ACCORDO**

1. Per coloro che dovranno necessariamente recarsi in ufficio sono adottati criteri di rotazione al fine di assicurare la riduzione del numero di presenze in contemporanea **contemplando massimo il 30% del personale in organico** sul luogo di lavoro e di evitare il più possibile i contatti tra colleghi sia in entrata che in uscita.
2. Gli spazi di lavoro sono rimodulati, prevedendo **una distanza anche di 2-3 metri** nell'ottica del distanziamento sociale e anche l'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati.
3. Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno della sede e sospese tutte le attività di trasferta e i viaggi di lavoro (nazionali e internazionali).

4. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
5. Il personale viene informato e sensibilizzato dagli organi competenti, **Medico Competente, RSPP, RLS** circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (un metro), nonché alla frequente pulizia delle mani.
6. L'Agenzia assicura la pulizia **giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e relativa ventilazione ed areazione, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento ed alla costante disinfezione dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili e la sanificazione settimanale periodica**, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise con e fornisce al personale tutte le indicazioni per un sicuro accesso alle parti comuni degli edifici, **prevedendo percorsi e distanziamenti obbligati con segnali orizzontali. I punti di ristoro saranno accessibili disponendo un utilizzo a rotazione, sedute alternate sempre nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.**
7. Tutto il personale sarà sottoposto a visite mediche cadenzate da parte del medico competente, al tampone oro-faringeo e, qualora ritenuto necessario, ai test sierologici per la determinazione della esistenza o meno del contagio da COVID-19.
8. L'Agenzia si impegna a dotare tutto il personale di una mascherina chirurgica come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34), nei casi in cui non vi sia la possibilità di mantenere la distanza interpersonale di un metro, sarà invece prevista una mascherina filtrante di tipo FF2 o FF3 (DPI) come previsto dal DL n. 18 (art 16 c. 1), e di guanti monouso in nitrile.
9. Tutto il personale che dovrà utilizzare i DPI, dovrà essere necessariamente formato ad opera del **Medico Competente o dell'RSPP.**
10. In tutti i Front office sono installate barriere protettive in plexiglass per evitare il diffondersi di nuovi contagi tra il personale e tra questo e la cittadinanza.
11. **Dovrà** essere disposta la rilevazione della temperatura di colleghi, utenti, fornitori che si recano negli uffici dell'Agenzia. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. L'applicazione della misura nelle varie strutture avverrà a seguito di specifico confronto con il medico competente di riferimento, che ha la facoltà di suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, e comunque coinvolgendo il servizio di prevenzione e protezione. Le persone con temperatura superiore ai 37,5° saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Ogni sede ove si

dovesse applicare la misura della misurazione della temperatura deve quindi essere dotata di un'area di isolamento. La misurazione della temperatura potrà avvenire mediante sistemi di rilevamento automatico a distanza o tramite termometro con funzionamento manuale a distanza. In quest'ultimo caso, i soggetti preposti alla rilevazione potranno essere individuati negli addetti al servizio di vigilanza, ove presente, o previo confronto sindacale. Sarà assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

12. L'Agenzia dovrà predisporre l'aggiornamento del DVR e del DUVRI sui quali andranno inserite tutte le misure organizzative di protezione e prevenzione, sia generali che specifiche prese al fine di prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2.
13. Il datore di lavoro deve valutare i potenziali rischi in un ambiente di lavoro. Tale valutazione deve riguardare tutti i rischi relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, tenuto conto della natura dell'attività lavorativa svolta. Il datore di lavoro è tenuto, infatti, ad adottare ogni misura necessaria, indipendentemente da quelle previste espressamente. Egli deve infatti prevenire non soltanto gli infortuni e le malattie sul lavoro, ma anche i rischi da stress lavoro-correlato, o ancora le ipotesi di mobbing.
14. Il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008, integrato e corretto dal D.lgs. n. 106/2009)
15. È necessario garantire il massimo coinvolgimento delle OO.SS. nelle determinazioni relative alle misure da adottare localmente, attraverso la tempestiva convocazione di tavoli di confronto, con il supporto del RSPP, dei RLS e del medico competente.

Roma, Aprile 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
